

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

6 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 6 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

DONATO - MARRONI - META - LUCISANO -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3749

OGGETTO: Assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato a tempo pieno ed in esclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 L.R. n.11/97 e 53 L.R. n.6/99 dei giornalisti pubblicisti Dott. Francesco Accardo, Dott.ssa M. Francesca Malandrucchio, Dott.ssa Diglio Loredana. Spesa complessiva L. 450.000.000= cap. 14113 es. fin. 1999-2000.



OGGETTO: Assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a tempo pieno ed in esclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 L.R. n. 11/97 e 53 L.R. n. 6/99 dei giornalisti pubblicisti: Francesco Accardo, Maria Francesca Malandrucco, Loredana Diglio.
Spesa Complessiva L. 450.000.000= Capitolo 14113- Esercizio Finanziario 1999-2000.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Risorse e Sistemi;

VISTO il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n.11/97, che consente di assumere con contratto a tempo determinato di diritto privato, giornalisti o pubblicisti nel numero massimo di sette unità designati dal Presidente della Giunta e successive modifiche e variazioni;

VISTO l'art. 39 della L.R. n. 14 del 18.5.98, che apporta, tra l'altro, modifiche al comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 11/97;

VISTO l'art. 53 della L.R. n.6 del 7.6.99 con cui l'organico dei giornalisti da assumere a tempo pieno a tempo determinato per le esigenze dell'Ufficio Stampa è elevato a n. 10 (dieci) unità;

VISTA le note prot. 8089/20 e 8090/20, entrambe del 2.7.99, del Presidente della Giunta Regionale con la quale segnala i Dott.ri Francesco Accardo, Maria Francesca Malandrucco e Loredana Diglio, giornalisti pubblicisti, per essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e in esclusiva, per le esigenze dell'Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni della Presidenza della Giunta;

VISTI i curricula dei Dott.ri Francesco Accardo, Maria Francesca Malandrucco e Loredana Diglio;

PRESO ATTO che Dott. Francesco Accardo è iscritto all'Ordine dei Giornalisti delle Marche dal 3.3.99;

PRESO ATTO che le Dott.sse Maria Francesca Malandrucco e Loredana Diglio sono entrambe iscritte all'Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise dal 27.10.94;

VISTO il comma 2 dell'art. 12 L.R. n.11/97 che prevede l'attribuzione del trattamento economico nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. di categoria;

VISTO il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente ed in particolare l'art.36, comma 2°, concernente l'attribuzione del trattamento giuridico-economico proprio dei giornalisti professionali ai giornalisti pubblicisti;

RITENUTO di applicare ai Dott.ri Francesco Accardo, Maria Francesca Malandrucco e Loredana Diglio il trattamento normativo previsto dalle disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. del 16.11.95 e al Verbale di Accordo del 4.6.98;

RITENUTO di attribuire alla Dott.ssa Maria Francesca Malandrucco ed alla Dott.ssa Loredana Diglio la qualifica di redattore di 1° nomina con oltre 30 mesi di anzianità professionale ed il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente per i giornalisti assunti dopo il 1.12.1995, così quantificato al lordo di:

- minimo stipendio mensile
- indennità di contingenza mensile

L. 2.913.889,
L. 1.107.303



- indennità redazionale e relativa aggiunta, quantificata annualmente in L. 3.100.000;
- aumenti periodici di anzianità;
- quote del trattamento di famiglia, se dovute;
- oneri previdenziali e assistenziali;
- trattamento di fine rapporto di cui al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente, correlato al rapporto di lavoro a termine;

RITENUTO di attribuire al Dott. Francesco Accardo la qualifica di redattore di 1^a nomina ed il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente per i giornalisti assunti dopo il 1.12.1995, così quantificato al lordo di:

- minimo stipendio mensile L. 2.084.305
- indennità di contingenza mensile L. 1.076.340
- indennità redazionale e relativa aggiunta quantificata annualmente in L. 3.100.000;
- aumenti periodici di anzianità;
- quote del trattamento di famiglia, se dovute;
- oneri previdenziali e assistenziali;
- trattamento di fine rapporto di cui al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente, correlato al rapporto di lavoro a termine;

RITENUTO di attribuire alle tre unità di giornalisti pubblicisti il superminimo quantificato in L. 500.000 lorde mensili, onnicomprensive di lavoro notturno, di lavoro straordinario, lavoro festivo infrasettimanale, lavoro domenicale, lavoro effettuato come servizio esterno e/o missione;

RISCONTRATO che come dispone l'art. 53 della L.R. n. 6/99 i giornalisti, comprese le tre unità in questione, non superano il limite di dieci unità;

RITENUTO, altresì, che, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 L.R. n. 11/97, l'incarico può avere la durata della legislatura e termina con la cessazione della carica dell'organo che ne ha proposto l'assunzione;

RILEVATO che la spesa complessiva che i contratti comportano è di L. 450.000.000= di cui L. 300.000.000 per il 1999, e L.150.000.000 per il 2000, e che la stessa è da imputarsi sulla disponibilità del capitolo 14113 degli esercizi finanziari di competenza;

RITENUTO che alle assunzioni di cui trattasi provvederà, mediante stipula del contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno e in esclusiva che costituiscono parte integrante del presente atto, dal Dirigente del Settore 20, Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;

- VISTO l'art. 17, comma 32, della Legge 127/97;

all'unanimità

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo:

- 1) di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 L.R. n. 11/97 e 53 L.R. n. 6/99, l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno, e in esclusiva, dei Dott. Francesco Accardo, nato a Palermo il 12.11.1971, Maria Francesca Malandrucco, nata a Latina il 11.6.68, e Loredana Diglio, nata a Roma il 17.2.64;
- 2) di attribuire alla Dott.ssa Maria Francesca Malandrucco ed alla Dott.ssa Loredana Diglio la qualifica di redattore di 1^a nomina con oltre 30 mesi di anzianità



professionale ed il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente per i giornalisti assunti dopo il 1.12.1995, così quantificato al lordo di:

- minimo stipendio mensile L. 2.913.889
 - indennità di contingenza mensile L. 1.107.303
 - 13[^] mensilità pari ai 30/26 della retribuzione mensilità;
 - indennità redazionale e relativa aggiunta quantificata annualmente in L. 3.100.000;
 - aumenti periodici di anzianità;
 - quote del trattamento di famiglia, se dovute;
 - oneri previdenziali e assistenziali;
 - trattamento di fine rapporto di cui al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente, correlato al rapporto di lavoro a termine;
- 3) di attribuire al Dott. Francesco Accardo la qualifica di redattore di 1[^] nomina ed il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente per i giornalisti assunti dopo il 1.12.1995, così quantificato al lordo di:
- minimo stipendio mensile L. 2.084.305
 - indennità di contingenza mensile L. 1.076.340
 - indennità redazionale e relativa aggiunta quantificata annualmente in L. 3.100.000;
 - aumenti periodici di anzianità;
 - quote del trattamento di famiglia, se dovute;
 - oneri previdenziali e assistenziali;
 - trattamento di fine rapporto di cui al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente, correlato al rapporto di lavoro a termine;
- 4) di applicare ai predetti giornalisti il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente;
- 5) di stabilire che, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 L.R. n. 11/97, l'incarico può avere la durata della legislatura e termina con la cessazione della carica dell'organo che ne ha proposto l'assunzione;
- 6) di approvare lo schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) di autorizzare la spesa complessiva che il contratto comporta prevista in di L. 450.000.000= di cui L. 300.000.000 per il 1999, e L.150.000.000 per il 2000, ~~e da imputare sulla disponibilità del capitolo 14152 degli esercizi finanziari di competenza;~~
- 8) di delegare al Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la firma dei contratti nonché a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

NTI

20 LUG. 1999



ALLEG. alla DELIB. N. 3449
DEL - 6 LUG. 1999

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO DIRITTO PRIVATO A TEMPO
DETERMINATO, A TEMPO PIENO E IN ESCLUSIVA**

L'anno millenovecentonovantanove addi _____ del mese di _____

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, rappresentata nel presente atto dal Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, Dott. Vincenzo Sagnotti, nato a Roma il 19 Aprile 1943, residente per la carica nella sede dell'Amministrazione regionale sopra citata, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

E

Il Dott. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____
Codice Fiscale: _____ ;

PREMESSO

- che in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ è stata autorizzata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 delle legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e all'art. 53 della legge regionale 7 Giugno 1999, n. 6, e l'assunzione a tempo determinato, a tempo pieno e in esclusiva del Dott. _____ per prestare attività giornalistica, quale dipendente esterno all'Amministrazione, presso l'Ufficio Stampa e Pubbliche Rclazioni della Presidenza della Giunta;
- che il predetto Dott. _____ ha prodotto la documentazione richiesta con la nota prot. n. _____/20 del _____, riscontrata regolare, e in particolare la prescritta dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcune delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Dott. _____ è assunto in servizio presso l'Ufficio Stampa e Pubbliche Rclazioni della Presidenza della Giunta con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno e in esclusiva in qualità di giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, dal _____ ;

ART. 2

L'attività giornalistica in argomento sarà svolta con carattere di continuità, con vincolo di dipendenza e di esclusività e responsabilità di servizio, partecipando all'attività dell'Ufficio, alla fase ideativa dei servizi e degli articoli ed alla loro realizzazione.



Ai fini del miglior assetto organizzativo e produttivo della Regione, il giornalista pubblicista assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle specifiche esigenze dell'Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni della Presidenza della Giunta ed all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, fermo restando un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.

ART. 3

La data di assunzione del Dott. _____, giornalista pubblicista, decorre dalla data di stipula del presente contratto, ha la durata della legislatura in corso e comunque termina con la cessazione dalla carica dell'organo che ne ha proposto l'assunzione (comma 3, art. 12, legge regionale 22.5.1997, n. 11).

ART. 4

Al Dott. _____ viene attribuita la qualifica di "giornalista pubblicista" con oltre _____ mesi di anzianità professionale e, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 delle legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e del comma 2, dell'art. 36 della legge regionale n. 11/97 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico è corrisposto lo stipendio al lordo come di seguito specificato:

- minimo stipendio mensile _____ £.
- indennità di contingenza mensile _____ £.


spetta inoltre la tredicesima mensilità pari ai 30/26 della retribuzione mensile, l'indennità redazionale e relativa aggiunta quantificata annualmente in £. 3.100.000, gli aumenti periodici di anzianità, le quote del trattamento di famiglia, se dovute, gli oneri previdenziali e assistenziali, il trattamento di fine rapporto di cui al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente, correlato al rapporto di lavoro a termine.

ART. 5

Al Dott. _____ è attribuito la somma di L. 500.000 lorde mensili, a titolo di superminimo, onnicomprensivo del lavoro notturno, del lavoro straordinario, del lavoro festivo infrasettimanale, del lavoro domenicale, del lavoro effettuato come (servizio esterno e/o missioni).

ART. 6

Al Dott. _____ si applica il trattamento normativo previsto dalle disposizioni di cui al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

ART. 7

Al Dott. _____ si attua il trattamento previdenziale e assistenziale erogato dall'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) e quello relativo alle prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale erogate dalla CASAGIT (Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani).

ART. 8

Il rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, costituito con il presente contratto, si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata all'art. 3, fermo restando che in nessun caso detto rapporto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 9

Le parti stabiliscono che, per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia fin d'ora alle clausole del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente, alle norme del Codice Civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.


ART. 10

Il Dott. _____ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno e in esclusiva, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente _____

Il Giornalista _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, located in the bottom right corner of the page.